

### MODALITA' DI ACCESSO E COSTI

Gli assistiti possono accedere agli stabilimenti termali per la cura di una delle patologie di cui al D.M. 15/12/94 con la sola prescrizione del medico curante.

E invece di competenza del medico specialista di struttura pubblica la dichiarazione per la fruizione delle cure termali al di fuori del periodo di ferie da parte dei lavoratori il cui contratto di lavoro prevede questa possibilità.

Nell'arco di un anno solare (1gennaio-31dicembre) ciascun assistito ha diritto ad usufruire di un solo ciclo di cura con oneri a carico del S.s.n..

Fanno eccezione le categorie protette (invalidi di guerra e di servizio, ciechi, sordomuti e invalidi civili) che possono usufruire, nel corso dell' anno solare, di un ulteriore ciclo di cure correlato alla patologia invalidante.

All'atto dell'accettazione presso lo stabilimento termale prescelto, gli assistiti sono tenuti a dichiarare, sul retro della prescrizione, sotto la propria responsabilità, che nell' anno solare non hanno usufruito di altro ciclo di cura termale con oneri a carico del S.s.n. oppure di appartenere ad una delle categorie protette di cui sopra.

Gli assistiti che accedono agli stabilimenti termali sono tenuti a partecipare alla spesa sanitaria versando un ticket e una quota fissa secondo le condizioni di seguito elencate:

### **Cittadini non esenti dalla spesa sanitaria**

**La quota fissa da corrispondere è di euro 3,10 a cui aggiungere la somma dei ticket dei singoli cicli di terapie fino ad un massimo di euro 50,00.**

### **Cittadini esenti dalla spesa sanitaria**

#### **a) Esenti per patologie:**

Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa i cittadini per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

- Soggetti affetti da patologie croniche ed invalidanti, di cui al D.M. 329/99 e s.m.i., limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia;
- Soggetti affetti da patologie rare di cui al D.M. 279/01;
- Soggetti affetti da malattie croniche di cui ai punti precedenti potranno usufruire di tale agevolazione se in possesso del relativo tesserino di esenzione rilasciato dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie di residenza.

#### **b) Esenti per categorie protette:**

Sono esentati i cittadini che si trovano esclusivamente nelle seguenti condizioni:

- Invalidi di guerra di cui ai codici di esenzione G01 e G02;
- Invalidi per lavoro di cui al codice di esenzione L01 e L04;
- Invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S01;
- Invalidi civili di cui al codice di esenzione C01, C02 e C04;
- I ciechi e sordomuti di cui al codice di esenzione C05 e C06;
- Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui al codice di esenzione N01;
- Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione V01 e V02;
- Soggetti che godono di tutele particolari: (ex D.M. del 10/09/98 (stato di gravidanza) codici M00 da M01 a M41- M99- M50- M52);
- Soggetti che devono eseguire prestazioni correlate all'attività di donazione o perché a rischio di infezione HIV (D.Lgs. 124/98 codice. T01 e B01).

Si precisa che ai sensi della Legge 206/04 le vittime del terrorismo e della criminalità sono equiparate agli invalidi di guerra.

#### **c) Esenti per reddito:**

I soggetti ed i loro familiari a carico con un reddito complessivo per nucleo familiare fino a Euro 10.000,00 attestato tramite l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Le Aziende Sanitarie, attraverso gli uffici a ciò preposti sulla base della loro organizzazione, rilasceranno apposita certificazione con il codice E00 su esibizione da parte del cittadino della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare. Fino all'entrata in vigore a regime delle disposizioni riportate all'art. 5 comma 3 del regolamento, giusto quanto disposto dall'art. 5 comma 2, il medico prescrittore riporterà nel campo della ricetta destinato alle esenzioni per patologia e status il codice di esenzione nei modi e forme in atto vigenti.

*In assenza di attestazione ISEE deve essere accettata dal soggetto erogatore, in via del tutto temporanea, e comunque non oltre il 15 giugno 2009, autocertificazione sul possesso del requisito*